

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
STRUMENTAZIONE MISEQ SYSTEM PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA
TRE - CIG 9809048A79**

TRA

l’**Università degli Studi Roma Tre** (di seguito denominata anche “Università” o “Stazione appaltante”), con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, dott. Pasquale Basilicata, nato a [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

la **Illumina Italy S.r.l.** (di seguito anche Appaltatore), CF/P.IVA 06814140965, con sede in viale Certosa, 218 - Quartiere Garegnano 20156 – Milano, legalmente rappresentata da Mark James Robinson, nato a [REDACTED], il [REDACTED], domiciliato, per la carica, presso la sede dell’Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Titolare e Legale rappresentante;

PREMESSO

- che, con Decreto rep. n. 758/2023 del 5.5.2023, è stato disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., della fornitura della seguente strumentazione: *MiSeq System* a favore della Illumina Italy S.r.l., CF/P.IVA 06814140965, con sede in viale Certosa, 218 - Quartiere Garegnano 20156 – Milano, per l’importo massimo di euro 89,145.15 al netto di Iva di legge;
- che l’acquisto è connesso all’attuazione del progetto *National Biodiversity Future Center* - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*”, Finanziato dall’Unione europea *NextGenerationEU*;

- che in data 9.5.2023 è stata inviata Illumina Italy S.r.l. la Richiesta di Offerta n. 3556186, prot. n. 41787, attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della PA gestito da Consip spa (di seguito anche MePA);

- che, entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta delle ore 12:00 del 18.5.2023, l’operatore economico ha trasmesso, mediante la piattaforma MePa, l’offerta, per l’importo di 89,145.15 al netto di Iva di legge, e la documentazione a corredo, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 44670/2023;

- che, con verbale del 25.5.2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la congruità dell’offerta presentata e la coerenza della stessa all’attuazione del progetto PNRR indicato in premessa;

- che, come evidenziato nel medesimo Verbale, l’attività di verifica effettuata in capo alla Illumina Italy S.r.l., relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di quelli prescritti dalla documentazione di gara, è terminata con esito positivo;

- che, in data 28.7.2023, la Illumina Italy S.r.l. ha prodotto la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente contratto, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 67597/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto,

unitamente ai seguenti documenti: Condizioni generali di contratto e Capitolato relativi all'iniziativa della piattaforma MePA, per quanto non diversamente disciplinato.

ART. 2 – OGGETTO

L'Università affida alla Illumina Italy S.r.l., che accetta, l'appalto per l'esecuzione della fornitura della seguente strumentazione: *MiSeq System SY-410-1003*, in relazione all'attuazione del progetto *National Biodiversity Future Center* - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*", nei termini e secondo le modalità e le condizioni tutte stabilite dal presente contratto e dai documenti richiamati al precedente art. 1.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro 3 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, presso il Laboratorio -2B1 della sede del Dipartimento di Scienze in viale Marconi, 446, Roma.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo del corrispettivo contrattuale per l'esecuzione della fornitura ammonta ad euro 89.145,15 oltre IVA di legge. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento della fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della stessa a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

contratto.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 8 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore ha dichiarato di voler affidare in subappalto le attività afferenti al contratto nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il subappalto è consentito, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

L'Università non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere all'Università, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore

ha costituito la garanzia definitiva per l'importo di euro 8.914,51 mediante Polizza fideiussoria n. GT00002815/23 emessa dalla Bank of America Europe DAC – Filiale di Milano in data 27.7.2023.

ART. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI –

CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge.

Il presente intervento è finanziato mediante fondi PNRR; l'operatore economico ha assunto l'impegno al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del DL 77/2021,

volti ad assicurare le pari opportunità (di genere e occupazionali) e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020.

In particolare, in ragione del numero dei dipendenti dichiarato, pari a 49, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'Appaltatore si è impegnato:

- a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto.

- a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI –

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente *"Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità"* dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre"*, consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet:

http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021 (PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a

notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini di consegna della fornitura, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 10, 12 e 13 del presente contratto che configurano inadempimenti gravi e sostanziali.

L'Università procederà all'incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 9; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'art. 13 del presente contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

ART. 15 – RECESSO

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17 – NORME SOPRAVVENUTE

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti di Posta Elettronica Certificata:

se all'Appaltatore: illuminaitaly@pec.it

se all'Università: contratti.procedura.negoziiale@ateneo.uniroma3.it

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

dott. Pasquale Basilicata



PASQUALE
BASILICATA
06.09.2023
10:05:21
GMT+01:00

Per Illumina Italy S.r.l.

sig. Mark James Robinson



Mark James
Robinson
11.09.2023
10:34:05
GMT+00:00

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 6 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa"), 7 ("Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa"), 12 ("Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa"), 13 ("Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva

espressa”), 14 (“Risoluzione e clausole risolutive espresse”), 15 (“Recesso”) del
presente Contratto.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

dott. Pasquale Basilicata



PASQUALE
BASILICATA
06.09.2023
10:05:21
GMT+01:00

Per Illumina Italy S.r.l.

sig. Mark James Robinson



Mark James

Robinson

11.09.2023

10:34:05

GMT+00:00